**Cass. Pen., III, n. 48474 del 28/12/2011 – Pres. De Maio – Rel. Grillo - Ric. Papa**

**Aria** - Emissioni – Sanzioni - Superamento valori limite - Irrilevanza

*La contravvenzione di cui all'art. 279, c. 1, del D.L.vo n. 152/2006 (che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 128/2010, sanziona chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata), è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sé, inquinanti, attesa la natura formale del reato.*

Con sentenza del 20 maggio 2010 il Tribunale di Macerata in composizione monocratica dichiarava P.D. colpevole del reato di cui all’art. 279 del D.Lgs. n. 152 del 2006, "poichè in qualità di legale rappresentante della omonima ditta individuale esercente l'attività di stampaggio di materie plastiche con sede in Via (OMISSIS), gestiva un impianto che genera emissioni in atmosfera senza autorizzazione" (reato commesso il (OMISSIS)) e lo condannava alla pena di Euro 200,00 di ammenda assolvendolo invece da altre residue imputazioni.

Avverso la detta sentenza ha proposto appello (poi convertito in ricorso dalla Corte territoriale) l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.

In particolare il ricorrente espone che la norma violata, a differenza della previgente disciplina contenuta nel D.P.R. n. 203 del 1988 che faceva leva sul concetto di emissione come alterazione dell'atmosfera, implica invece una lesione o messa in pericolo derivante dalla presenza nelle sostanze emesse di caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo; inoltre il ricorrente rileva che l'attività istruttoria non aveva consentito di provare la natura inquinante delle emissioni e il conseguente pericolo per la salute umana e per l'ambiente circostanze.

Inoltre il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto di corretta valutazione da parte del Tribunale del genere di attività condotta dal ricorrente all'interno del proprio impianto industriale: questo in particolare aveva per oggetto lo stampaggio di materie plastiche la cui lavorazione determinava delle emissioni asseritamente moleste ma non accertate nella realtà il ricorso è infondato.

Il giudice del merito nella motivazione della sentenza ha affermato che la responsabilità penale dell'imputato sussisteva per il fatto che l'impianto produttivo de quo non solo rientrava tra quelli potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti, ma in concreto queste avvenivano con diffusione di odori molesti constatati dagli Ispettori dell'ARPAM cui si erano rivolti con diverse segnalazioni i residenti della zona.

Valgono al riguardo le puntuali osservazioni svolte dal Tribunale con riferimento ai risultati del sopralluogo che evidenziavano - per come è dato leggere nella sentenza impugnata - la presenza di emissioni diffuse maleodoranti in assenza delle doverose precauzioni e gli accorgimenti da parte del titolare dell'impianto atti ad impedire il verificarsi del fenomeno.

Non risponde quindi al vero l'osservazione difensiva secondo la quale da parte del Tribunale non sarebbe stata data alcuna motivazione in merito alla prova dell'emissione molesta, avendo invece il Tribunale diffusamente trattato l'argomento.

Se dunque può concordarsi in linea di principio con la tesi della esclusione di responsabilità laddove l'impianto presenti una mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti, laddove quella prova sia stata raggiunta e la relativa motivazione sia esente da censure sul piano logico, il reato previsto dall’art. 279 del D.Lgs. n. 152 del 2006, (che si pone in rapporto di continuità normativa con la precedente disciplina di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 - così Cass. Sez. 3, 14.4.2010 n. 18774, Migali, Rv. 247173) deve ritenersi integrato.

Correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto - sulla base di una prova specifica attestante la presenza di emissioni inquinanti - che l'assenza di autorizzazione integrasse l'elemento costitutivo del reato: questo, oltretutto si configura come reato non di danno ma formale, mirando la norma a garantire il controllo preventivo da parte della P.A. sul piano della funzionalità e della potenzialità inquinante di un impianto industriale (Cass. Sez. 3, 28.6.2007 n. 35232, Fongaro, Rv. 237383).

Né appare persuasiva la tesi del ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso di rilevare la tipologia dell'attività e il livello di inquinamento prodotto (ritenuto dal ricorrente "poco significativo") in quanto come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato de quo è configurabile indipendentemente dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, dovendosi fare invece riferimento alla presenza di emissioni comunque moleste ed inquinanti ex se connaturate quindi alla natura formale del reato (v. Cass. n. 35232/07 cit).

Il ricorso va, alla stregua di tali considerazioni, rigettato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.